



IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio AulettaMembro designato dalla Banca d'Italia
(estensore)
- Prof. Marilena Rispoli FarinaMembro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 7/12/2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Nel giugno 2008, il ricorrente aveva stipulato con una società finanziaria, poi dichiarata fallita, un contratto di finanziamento per importo da restituire in dieci anni, mediante delegazione di pagamento nei confronti del datore di lavoro. A seguito del provvedimento di cancellazione dall'elenco generale di cui all'art. 106 TUB dell'intermediario erogante, il contratto di finanziamento è stato ceduto alla banca resistente a far data dal 1° giugno 2009 (come da comunicazione inviata al cliente il successivo ottobre 2009).

Medio tempore, il ricorrente si era rivolto a un mediatore per ottenere altro finanziamento con delegazione di pagamento, e perciò richiedeva all'intermediario erogante il computo del dovuto per l'estinzione anticipata del primo finanziamento. Con comunicazione del 31 luglio 2009 (tra l'altro, successiva alla data di decorrenza della cessione del relativo contratto), la società notificava l'importo dovuto a saldo del finanziamento, quantificato in € 15.034,78.

Il nuovo contratto di finanziamento, anch'esso di durata decennale, è stato stipulato con la banca resistente già il 7 giugno 2009, per il tramite di un'articolata rete di intermediari. Il prestito è stato erogato per l'importo netto di € 21.087,74 (a fronte di un lordo pari a € 31.800), in quattro distinte tranches, una delle quali destinata all'estinzione del pregresso rapporto creditizio.

Nel dicembre 2009, il ricorrente, per il tramite del citato mediatore creditizio, ha richiesto alla resistente il rimborso di € 480,00, pari alla somma di tre rate del pregresso



finanziamento che sarebbero state indebitamente trattenute dal datore di lavoro pur a seguito dell'avvenuta estinzione.

In mancanza di riscontro, il cliente ha presentato reclamo in data 22/6/2010 ripetendo la richiesta di restituzione dell'ammontare della rate di maggio/ giugno/ luglio 2009 erroneamente corrisposte dal datore e già considerate nel saldo per estinzione dell'intermediario cedente.

La banca ha replicato alle contestazioni con nota del 26/7/2010. Nella nota, si precisa che il conteggio utilizzato ai fini dell'estinzione, elaborato in proprio dalla resistente a seguito dell'acquisizione del credito, non corrisponde a quello inizialmente predisposto dall'intermediario erogante. Nel nuovo conteggio, le tre rate contestate sono state debitamente scomputate per capitale e interessi e il saldo dovuto dal cliente è stato quindi determinato in € 14.601,92.

In sede di ricorso, il cliente - ignaro del riscontro inviato dalla banca - ha confermato la propria richiesta di rimborso.

Con nota del 13 ottobre 2010, la resistente ha fornito chiarimenti in merito alla vicenda controversa e ha dichiarato di aver avuto conoscenza delle elaborazioni effettuate dall'originario intermediario e notificate al cliente, solo in occasione del reclamo da quest'ultimo presentato nel giugno 2010. L'estinzione è avvenuta mediante "procedura interna, utilizzando non già il conteggio emesso da [intermediario originario], ma un nuovo conteggio emesso dalla scrivente in data 16 novembre 2009". In tale elaborazione, come ammesso, sono state tenute per insolute le rate di settembre, ottobre e novembre 2009, ritenendo erroneamente che l'estinzione del primo finanziamento decorresse da novembre anziché da settembre.

Secondo quanto riferito in sede di controdeduzioni, la banca, avendo accertato l'errore, provvederà al rimborso degli interessi moratori e della quota di interessi corrispettivi relativi alle tre mensilità impropriamente considerate nel conteggio estintivo, per un importo complessivo di € 168,80, oltre alla restituzione del contributo spese per il procedimento di risoluzione stragiudiziale.

Nelle more della scadenza del termine per la produzione delle controdeduzioni, il ricorrente, ricevuto tardivo riscontro al proprio reclamo, ha fornito talune precisazioni, con lettera del 24/9/2010 inviata alla Segreteria Tecnica e, per conoscenza, alla banca resistente. Nella stessa nota, ha inoltre richiesto – ad integrazione delle pretese già avanzate in sede di ricorso – la restituzione della trattenuta erroneamente effettuata in agosto 2009 per € 160, assumendo il pregresso finanziamento estinto a partire dallo scorso luglio.

In data 3 dicembre 2010, il cliente ha prodotto ulteriori dichiarazioni e documenti.

DIRITTO

Il Collegio ritiene di dover contenere la materia del contendere all'oggetto sopra il quale si è svolto il contraddittorio effettivo tra le parti, perciò escludendo quanto allegato dal cliente a far data dal 24 settembre 2010; peraltro, nella consapevolezza che la controversia, sotto profili plurimi e ivi inclusa la pregiudiziale estromissione delle domande introdotte già nella pendenza del procedimento, appare in astratto suscettibile di interessare ulteriormente l'Arbitro e l'Organo di vigilanza.

Tanto premesso, risulta non controverso che il computo del saldo ulteriormente dovuto dal cliente onde conseguire la cessazione del primo rapporto finanziario non correttamente si sia attestato in € 15.034,78, somma esuberante il capitale [residuale dal pagamento dell'ultima rata di agosto 2009] maggiorato del 1%. Invero, dal cliente rimaneva dovuto un



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

importo non eccedente € 14.601,92, come ammesso pure dalla banca creditrice, e da questa riscosso; senonché, il relativo pagamento dev'essere in parte ulteriormente considerato indebito, almeno fino a concorrenza di € 168,80 siccome relativi a interessi corrispettivi e moratori già riferiti al capitale erroneamente calcolato quale saldo esigibile. In questi termini il ricorso è perciò meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, dichiara l'intermediario creditore del cliente nei limiti di euro 14.601,92 per il saldo da estinzione anticipata del finanziamento da cui in motivazione; dichiara, per l'effetto, l'intermediario tenuto alla restituzione dell'indebito ricevuto nella misura di euro 168,80.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI